



Giustizia Amministrativa Consiglio di Stato Tribunali Amministrativi Regionali

[Indietro](#)

Sezione del sito (Contenuto)

Pubblicato il 07/02/2019

N. 00239/2019 REG.PROV.CAU.
N. 00020/2019 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 20 del 2019, proposto da

Centro Antidiabete **Emotest** S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Umberto **Morelli**, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Commissario ad Acta per l'Attuazione del Piano di Rientro Sanitario Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Armando Diaz, 11;

Asl Napoli 2 Nord, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Guglielmo Ara, Amalia Carrara, con domicilio digitale come da

PEC da Registri di Giustizia;

Regione Campania, Ccaa Asl non costituiti in giudizio;

nei confronti

Centro Diagnostica Medica S.r.l. non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della deliberazione n. 1142 del 4/10/2018 dell'ASL NA2 nord, non notificata, successivamente conosciuta, limitatamente alla parte in cui è stata deliberata la non accreditabilità della ricorrente come centro di assistenza diabetologica di II° livello;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Commissario Ad Acta per L'Attuazione del Piano di Rientro Sanitario Regione Campania e di Asl Napoli 2 Nord;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2019 il dott. Maurizio Santise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuta la domanda cautelare assistita dal necessario *fumus boni iuris*, in quanto il provvedimento impugnato non appare adeguatamente motivato, essendosi limitato ad una mera presa d'atto del mancato riscontro, da parte della struttura commissariale, al quesito n. 190848 del 5/7/2018, posto dalla stessa Asl;

Ritenuto, pertanto, doversi accogliere la domanda cautelare e ordinare all'Asl Napoli 2 Nord di riesaminare l'istanza di accreditamento entro 60 giorni dalla comunicazione/notificazione della presente ordinanza;

Ritenuto doversi compensare le spese di lite della presente fase cautelare in

considerazione delle ragioni che hanno condotto alla presente decisione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), Accoglie la domanda cautelare nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto:

- a) sospende il provvedimento impugnato, ordinando all'Asl Napoli 2 Nord il riesame dell'istanza di accreditamento presentata dal centro ricorrente entro 60 giorni dalla comunicazione/notificazione del presente provvedimento;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 9.10.2019.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Gianluca Di Vita, Consigliere

Maurizio Santise, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Maurizio Santise

IL PRESIDENTE
Salvatore Veneziano

IL SEGRETARIO

Valuta questo sito

Valuta questo sito



Giustizia Amministrativa



Giustizia Amministrativa Consiglio di Stato Tribunali Amministrativi Regionali

[Indietro](#)

Sezione del sito (Contenuto)

Pubblicato il 07/02/2019

N. 00238/2019 REG.PROV.CAU.
N. 00019/2019 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 19 del 2019, proposto da

Cmp Centro Medicina Preventiva Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Umberto **Morelli**, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Commissario ad Acta per l'Attuazione del Piano di Rientro Sanitario Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Armando Diaz, 11;

Asl Napoli 2 Nord, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Guglielmo Ara, Amalia Carrara, con domicilio digitale come da

PEC da Registri di Giustizia;

Regione Campania, Ccaa Asl non costituiti in giudizio;

nei confronti

Centro Diagnostica Medica S.r.l. non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della deliberazione n. 1142 del 4/10/2018 dell'ASL NA2 nord, non notificata, successivamente conosciuta, limitatamente alla parte in cui è stata deliberata la non accreditabilità della ricorrente come centro di assistenza diabetologica di II° livello;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Commissario Ad Acta per L'Attuazione del Piano di Rientro Sanitario Regione Campania e di Asl Napoli 2 Nord;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2019 il dott. Maurizio Santise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuta la domanda cautelare assistita dal necessario *fumus boni iuris*, in quanto il provvedimento impugnato non appare adeguatamente motivato, essendosi limitato ad una mera presa d'atto del mancato riscontro, da parte della struttura commissariale, al quesito n. 190848 del 5/7/2018, posto dalla stessa Asl;

Ritenuto, pertanto, doversi accogliere la domanda cautelare e ordinare all'Asl Napoli 2 Nord di riesaminare l'istanza di accreditamento entro 60 giorni dalla comunicazione/notificazione della presente ordinanza;

Ritenuto doversi compensare le spese di lite della presente fase cautelare in

considerazione delle ragioni che hanno condotto alla presente decisione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), Accoglie la domanda cautelare nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto:

- a) sospende il provvedimento impugnato, ordinando all'Asl Napoli 2 Nord il riesame dell'istanza di accreditamento presentata dal centro ricorrente entro 60 giorni dalla comunicazione/notificazione del presente provvedimento;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 9.10.2019.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Gianluca Di Vita, Consigliere

Maurizio Santise, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Maurizio Santise

IL PRESIDENTE
Salvatore Veneziano

IL SEGRETARIO

Valuta questo sito

Valuta questo sito



Giustizia Amministrativa



Giustizia Amministrativa Consiglio di Stato Tribunali Amministrativi Regionali

[Indietro](#)

Sezione del sito (Contenuto)

Pubblicato il 07/02/2019

N. 00237/2019 REG.PROV.CAU.
N. 00018/2019 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 18 del 2019, proposto da

Cmgm Diabetologia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Umberto **Morelli**, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Commissario ad Acta per l'Attuazione del Piano di Rientro Sanitario Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Armando Diaz, 11;

Asl Napoli 2 Nord, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Guglielmo Ara, Amalia Carrara, con domicilio digitale come da

PEC da Registri di Giustizia;

Regione Campania, Ccaa Asl non costituiti in giudizio;

nei confronti

Centro Diagnostica Medica S.r.l. non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della deliberazione n. 1142 del 4/10/2018 dell'ASL NA2 nord, non notificata, successivamente conosciuta, limitatamente alla parte in cui è stata deliberata la non accreditabilità della ricorrente come centro di assistenza diabetologica di II° livello;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Commissario Ad Acta per L'Attuazione del Piano di Rientro Sanitario Regione Campania e di Asl Napoli 2 Nord;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2019 il dott. Maurizio Santise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuta la domanda cautelare assistita dal necessario *fumus boni iuris*, in quanto il provvedimento impugnato non appare adeguatamente motivato, essendosi limitato ad una mera presa d'atto del mancato riscontro, da parte della struttura commissariale, al quesito n. 190848 del 5/7/2018, posto dalla stessa Asl;

Ritenuto, pertanto, doversi accogliere la domanda cautelare e ordinare all'Asl Napoli 2 Nord di riesaminare l'istanza di accreditamento entro 60 giorni dalla comunicazione/notificazione della presente ordinanza;

Ritenuto doversi compensare le spese di lite della presente fase cautelare in

considerazione delle ragioni che hanno condotto alla presente decisione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), Accoglie la domanda cautelare nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto:

- a) sospende il provvedimento impugnato, ordinando all'Asl Napoli 2 Nord il riesame dell'istanza di accreditamento presentata dal centro ricorrente entro 60 giorni dalla comunicazione/notificazione del presente provvedimento;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 9.10.2019.

Compensa le spese della presente fase cautelare

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Gianluca Di Vita, Consigliere

Maurizio Santise, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Maurizio Santise

IL PRESIDENTE
Salvatore Veneziano

IL SEGRETARIO

Valuta questo sito

Valuta questo sito



Giustizia Amministrativa



Giustizia Amministrativa Consiglio di Stato Tribunali Amministrativi Regionali

[Indietro](#)

Sezione del sito (Contenuto)

Pubblicato il 07/02/2019

N. 00236/2019 REG.PROV.CAU.
N. 00017/2019 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 17 del 2019, proposto da

Centro Polidiagnostico Benedetto **Croce** s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Umberto **Morelli**, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Commissario ad Acta per l'Attuazione del Piano di Rientro Sanitario Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Armando Diaz, 11;

Asl Napoli 2 Nord, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Guglielmo Ara, Amalia Carrara, con domicilio digitale come da

PEC da Registri di Giustizia;

Regione Campania, Ccaa Asl non costituiti in giudizio;

nei confronti

Centro Diagnostica Medica S.r.l. non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della deliberazione n. 1142 del 4/10/2018 dell'ASL NA2 nord, non notificata, successivamente conosciuta, limitatamente alla parte in cui è stata deliberata la non accreditabilità della ricorrente come centro di assistenza diabetologica di II° livello;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Commissario Ad Acta per L'Attuazione del Piano di Rientro Sanitario Regione Campania e di Asl Napoli 2 Nord;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2019 il dott. Maurizio Santise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuta la domanda cautelare assistita dal necessario *fumus boni iuris*, in quanto il provvedimento impugnato non appare adeguatamente motivato, essendosi limitato ad una mera presa d'atto del mancato riscontro, da parte della struttura commissariale, al quesito n. 190848 del 5/7/2018, posto dalla stessa Asl;

Ritenuto, pertanto, doversi accogliere la domanda cautelare e ordinare all'Asl Napoli 2 Nord di riesaminare l'istanza di accreditamento entro 60 giorni dalla comunicazione/notificazione della presente ordinanza;

Ritenuto doversi compensare le spese di lite della presente fase cautelare in

considerazione delle ragioni che hanno condotto alla presente decisione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), Accoglie la domanda cautelare nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto:

- a) sospende il provvedimento impugnato, ordinando all'Asl Napoli 2 Nord il riesame dell'istanza di accreditamento presentata dal centro ricorrente entro 60 giorni dalla comunicazione/notificazione del presente provvedimento;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 9.10.2019.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Gianluca Di Vita, Consigliere

Maurizio Santise, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Maurizio Santise

IL PRESIDENTE
Salvatore Veneziano

IL SEGRETARIO

Valuta questo sito

Valuta questo sito



Giustizia Amministrativa